



AGENZIA
DOGANE
MONOPOLI



Protocollo: 17235 /R.U.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

VISTO il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

VISTO l'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 25-*decies*, comma 3, lett. a), del decreto legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, il quale stabilisce, tra l'altro, che i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari, rispettivamente, al dieci per cento e al cinque per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette, con riferimento al prezzo medio ponderato di un chilogrammo convenzionale di sigarette rilevato ai sensi dell'articolo 39-*quinquies* e alla equivalenza di consumo convenzionale determinata sulla base di apposite procedure tecniche, definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli;

VISTO l'allegato 1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come rideterminato dall'articolo 1, comma 659, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, che ha ridefinito, tra l'altro, l'aliquota di base per il calcolo dell'accisa sui tabacchi lavorati nella misura del 59,8 per cento per le sigarette;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli del 24 dicembre 2014 - Procedure tecniche per la determinazione del consumo, equivalente alle sigarette, dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater* del citato decreto legislativo n. 504/1995 e successive modificazioni, e, in particolare, l'art.2 che prevede, tra l'altro, ai fini della determinazione del tempo medio di consumo dei prodotti della specie, che siano sottoposte ad aspirazione cinque sigarette per ciascuna delle cinque marche più vendute nell'anno solare precedente il mese in cui si effettuano le operazioni di aspirazione, applicando i parametri definiti dalla norma EN ISO 3308/2012;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli del 20 gennaio 2015, prot. n. 6615, che, in attuazione del citato provvedimento del 24 dicembre 2014, fissa in n. 5,63 sigarette convenzionali, il consumo equivalente ad 1 millilitro di prodotto liquido da inalazione senza combustione;

VISTO il provvedimento del Direttore dell'Agenzia dogane e monopoli del 3 gennaio 2020, prot. n.4186, con il quale, da ultimo, è definita per i prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, l'imposta di consumo a decorrere dal 1° gennaio 2020;

VISTA la determinazione direttoriale del 13 gennaio 2020 n.14359 con la quale, tra l'altro, è stato determinato, per l'anno 2020, il PMP-sigarette, ai sensi dell'art.39-*quinquies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, pari a euro 252,00 il chilogrammo convenzionale;

RITENUTO di conseguenza che l'accisa gravante sul chilogrammo convenzionale rapportato al PMP-sigarette è pari ad euro 150,70 corrispondente ad euro 0,15070 per sigaretta convenzionale;

CONSIDERATO, pertanto, che sul consumo di n. 5,63 sigarette convenzionali grava un'accisa pari a € 0,84844 e che, pertanto, su tale valore è da calcolare, per millilitro di prodotto liquido da inalazione, l'imposta di consumo pari al 10 per cento e al 5 per cento di detto importo rispettivamente per i prodotti con o senza nicotina;

DETERMINA

ART. 1

1. Ai sensi dell'articolo 62-*quater*, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sui prodotti liquidi da inalazione, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, si applica, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, l'imposta di consumo pari, rispettivamente, a € 0,084844 il millilitro e a € 0,042422 il millilitro.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la presente determinazione è pubblicata nel sito Internet dell'Agenzia Dogane e Monopoli, in luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 14 gennaio 2020

Il Direttore dell'Agenzia f.f.
Ing. Roberta de Robertis

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993)